



Comune di Boissano

STATUTO

Deliberazioni Consiglio Comunale

n. 64 del 20 dicembre 1999

n. 12 del 20 marzo 2000

n. 27 del 30 aprile 2012



Comune di Boissano

Art. 1. Il Comune.....
Art. 6. Valori preminenti.
Art. 7. Lo statuto.
Art. 8. I regolamenti.....
Art. 9. Collaborazione con altri enti.....
Art. 10. Programmazione.
Art. 11. Principi generali dell'azione amministrativa.
Art. 12. Intervento nel procedimento ed accesso agli atti.....
Art. 13. Motivazione degli atti.....
Art. 14. Accordi sostitutivi o integrativi e conferenze di servizi.....
Art. 15. Organi del Comune.
Art. 16. Il consiglio comunale.....
Art. 17. Presidenza del consiglio comunale.
Art. 18. Presentazione delle linee programmatiche.
Art. 19. Adeguamento e verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche.
Art. 20. Gruppi consiliari.....
Art. 21. Competenze del consiglio comunale.....
Art. 22. Doveri, diritti e prerogative dei consiglieri comunali.....
Art. 23. Diritto all'informazione e accesso ai documenti dei consiglieri. Diritto di iniziativa.
Art. 24. Regolamento del consiglio comunale.....
Art. 25. Commissioni consiliari.....
Art. 26. Composizione e competenze della giunta comunale.
Art. 27. Nomina degli assessori.
Art. 28. Funzionamento della giunta comunale.....
Art. 29. Rapporti con i responsabili dei servizi e con il segretario.....
Art. 30. Gli assessori.....
Art. 31. Adunanze e deliberazioni della giunta.....
Art. 32. Competenze del sindaco.....
Art. 33. Il vicesindaco.....
Art. 34. Principi informativi dell'attività amministrativa.....
Art. 35. Regolamento degli uffici e dei servizi.....
Art. 36. Diritti e doveri dei dipendenti.....
Art. 37. Dotazione organica.....
Art. 38. Il segretario comunale.....
Art. 39. I servizi pubblici locali.....
Art. 40. Forme di gestione dei servizi.....



Comune di Boissano

Art. 41 Gestione in economia
Art. 42 Aziende speciali.
Art. 43 .Istituzioni.
Art. 44 Società.....
Art. 45 Convenzioni.....
Art. 46 Consorzi.....
Art. 47 Accordi di programma.....
Art. 48 Modalità costitutive.....
Art. 49 Altre forme di collaborazione.....
Art. 50. Finanza e contabilità.
Art. 51. Informazione ai cittadini in materia di contabilità e finanza.....
Art. 52. Il Revisore dei conti.
Art. 53. Consultazione della popolazione.....
Art. 54.Istituti di partecipazione.....
Art. 55. Proposte, istanze e petizioni.
Art. 56 Abrogazione di norme



Comune di Boissano

Art. 1. Il Comune.

1 . Il Comune di Boissano è ente autonomo nell'unità della Repubblica Italiana.

Ha personalità giuridica ed è retto dal presente Statuto, emanato nel rispetto dei principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2 . Il Comune di Boissano rappresenta in via generale la comunità dei boissanesi, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo.

3 . Il Comune esprime la propria autonomia attraverso l'esercizio della potestà normativa statutaria e regolamentare, della potestà organizzativa e amministrativa, nonché della potestà impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4 . Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 2. Il territorio.

1 . Il territorio del Comune di Boissano è collocato all'interno dei seguenti confini, elencati in senso orario, a partire dalla sommità da Monte Carmo, che è il punto del territorio comunale più elevato sul livello del mare: Comune di Pietra Ligure, Comune di Loano, Comune di Borghetto Santo Spirito, Comune di Toirano, Comune di Bardineto.

2 . Il territorio comunale si articola, secondo le sue origini: nelle contrade storiche: Baroni, Berruti, Bonfanti, Bosseri, Cavi, Gandarini, Gandolfi, Mogli, Piazza, Pogli, Pozzo , Sottani; negli insediamenti più recenti: Buragi, Colle, Fornaci, Ginestre, Losano, Marici, Morteo, Rive; ed in altri minori.

3 . La località di San Pietrino ha costituito, secondo la tradizione, il primo insediamento di Boissano.

Art. 3. La popolazione.

1 . Sono cittadini del Comune di Boissano i cittadini italiani che dimorano abitualmente nel suo territorio.

I cittadini di Boissano sono denominati Boissanesi.

2 . Tutti i cittadini hanno eguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell'amministrazione comunale.

Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Art. 4. Sede, stemma e gonfalone.

1 . Il Comune ha sede nella casa comunale, in Piazza Gilberto Govi.



Comune di Boissano

Qui si riuniscono normalmente il consiglio e la giunta comunale, ha il proprio ufficio il sindaco, hanno sede i servizi comunali.

Il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può motivatamente trasferire la sede altrove.

2 . Lo stemma del Comune di Boissano raffigura l'ulivo.

Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo rosso con al centro lo stemma.

3 . Lo stemma ed il gonfalone sono stati approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n.1833 del 1° giugno 1977.

Negli allegati n. 1, n. 2, e n. 3 sono riprodotti lo stemma, il gonfalone ed il decreto di concessione che ne contiene la descrizione.

4 . La pianta dell'ulivo è stata da sempre elevata a simbolo del Comune ed è raffigurata nello stemma cittadino.

Il Comune ne salvaguarda la conservazione e ne favorisce la coltivazione, anche a scopi ornamentali.

Art. 5. Compiti dell'amministrazione comunale.

1 . Il Comune svolge le funzioni proprie e le funzioni ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione Liguria, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge anche le funzioni ad esso delegate nei modi di legge da altri enti.

2 . Lo scopo primario perseguito nello svolgimento delle funzioni proprie, di quelle conferite, e di quelle delegate, è il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, o comunque presente sul territorio, per mezzo dell'equilibrio ambientale, del corretto uso del territorio, di un sistema dei servizi finalizzato allo sviluppo socio economico.

3 . Il Comune riconosce, favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.

Art. 6. Valori preminenti.

1 . Il Comune di Boissano, nello svolgimento dell'attività amministrativa, informa la sua azione ai seguenti principi:

- a) conseguimento dei valori costituzionali di eguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e promozione della più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, anche mediante idonee forme di informazione;
- b) riconoscimento e valorizzazione delle formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana;
- c) riconoscimento e valorizzazione delle associazioni del volontariato, nelle quali si esprimono i valori della solidarietà;
- d) tutela dell'ambiente e del paesaggio, riconosciuti fra i valori fondamentali della collettività;
- e) conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale e della tradizione locale;



Comune di Boissano

f) realizzazione , anche mediante la collaborazione con altri enti, di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali a tutela della condizioni di vita e della salute.

In particolare considera, nelle sue scelte e nello svolgimento della sua azione amministrativa :

- 1) la vocazione agricola speciale con riguardo ai prodotti locali;
- 2) la vocazione turistica, per la bellezza del luogo e la mitezza del clima;
- 3) il patrimonio culturale locale con speciale riguardo alle tradizioni popolari, linguistiche ed ai toponimi locali;
- 4) l'ambiente con specifico riguardo alla fauna ed alla vegetazione tipica alpina e mediterranea;
- 5) il patrimonio storico e la vocazione autonomistica.

2 . Il Comune persegue il fine di garantire il diritto dei cittadini alle attività sportive ed attua :

- a) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, mediante l'utilizzo il più ampio possibile degli impianti, anche attraverso forme di collaborazione o di associazione con altri enti, in particolar modo con enti sportivi e scolastici;
- b) lo "sport per tutti", inteso secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica della attività sportiva in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
- c) la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

3 . Il Comune di Boissano può promuovere o aderire ad iniziative per scambi culturali con altre comunità italiane o estere, in particolare con le comunità che hanno avuto origine dalla emigrazione dei Boissanesi.

4 . Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.

Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

5 . Il Comune di Boissano, al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico.

In particolare il comune dichiara di:

1. riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
2. confermare il principio della visione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque superficiali, sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;



Comune di Boissano

3. riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti a pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione può essere anche attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del Decreto Legislativo 267/2000”.

Art. 7. Lo statuto.

- 1 . Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune.
- 2 . Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con le maggioranze prescritte dalla legge, ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Liguria, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3 . Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
- 4 . Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 5 . Il Comune provvede a dare idonea divulgazione alle norme dello statuto.

Una copia di esso deve essere costantemente disponibile presso la segreteria comunale per la consultazione di chiunque ne faccia richiesta.

Altra copia deve essere tenuta nella sala consiliare durante lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale.

I cittadini hanno diritto di averne copia gratuita.

Art. 8. I regolamenti.

- 1 . I regolamenti disciplinano l'esercizio delle funzioni, il funzionamento degli organi e degli uffici, l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
- 2 . Il Comune emana regolamenti nelle materie di sua competenza.
- 3 . In particolare, il Comune adotta i seguenti regolamenti:
 - 1) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
 - 2) il regolamento degli uffici e dei servizi;
 - 3) il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - 4) il regolamento di contabilità;
 - 5) il regolamento per la disciplina dei contratti;
- 4 I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.
- 5 . Della adozione e delle modifiche dei regolamenti è data ampia divulgazione.

Il Comune agevola la conoscenza dei regolamenti con idonei mezzi.

Presso la Segreteria comunale è conservata una raccolta aggiornata dei regolamenti vigenti, affinché possa essere consultata da chiunque vi abbia interesse.



Comune di Boissano

Art. 9. Collaborazione con altri enti.

- 1 . Il Comune di Boissano informa la sua azione alla più aperta collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati.
- 2 . In particolare collabora con la Regione Liguria, con la Provincia di Savona, con la Comunità montana Ponente Savonese, con i comuni limitrofi, ed assicura la propria partecipazione ai procedimenti di programmazione ed ai processi decisionali che riguardano direttamente o indirettamente la sua comunità.

Art. 10. Programmazione.

- 1 . Il Comune di Boissano adotta il metodo della programmazione come criterio informatore della propria azione amministrativa, al fine della migliore utilizzazione delle risorse pubbliche e private.
- 2 . Nell'ambito dei procedimenti di programmazione garantisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni e la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private.

Art. 11. Principi generali dell'azione amministrativa.

- 1 . L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di buona amministrazione, di imparzialità e trasparenza, di efficienza, perseguiti mediante la semplicità e la celerità dei procedimenti.
- 2 . I procedimenti amministrativi sono disciplinati dalla legge e dai regolamenti comunali che individuano l'ufficio responsabile di ogni fase istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché quello competente per l'adozione dell'atto finale.
- 3 . La legge o i regolamenti prescrivono il termine entro il quale i procedimenti devono concludersi, prevedendo altresì i provvedimenti da assumere in caso di inadempienza.
- 4 . Il responsabile del procedimento assicura che nei casi espressamente previsti dalla legge i soggetti interessati ricevano comunicazione del suo avvio, dell'oggetto, dell'ufficio e del soggetto responsabile, delle modalità di partecipazione.
- 5 . I regolamenti possono prevedere forme di comunicazione sostitutive della comunicazione personale solo nel caso in cui la comunicazione personale sia eccessivamente gravosa per il numero e la qualità degli interessati.

Art. 12. Intervento nel procedimento ed accesso agli atti.

- 1 . I soggetti titolari di interessi pubblici, privati o diffusi, che siano coinvolti nell'attività amministrativa, possono intervenire nel procedimento nei casi e con le forme previste dalla legge o dai regolamenti.

Gli interessati propongono istanza di intervento al responsabile del procedimento, che ne valuta la ammissibilità

- 2 . Ogni interessato può prendere visione, salvi i limiti di legge e di regolamento, degli atti del procedimento, nonché presentare deduzioni e documenti.
- 3 . Il responsabile del procedimento può provvedere all'audizione degli interessati al fine di



Comune di Boissano

raccogliere, anche in eventuale contraddittorio, ogni elemento utile ai fini istruttori.

Art. 13. Motivazione degli atti.

- 1 . Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con riferimento alle operazioni istruttorie espletate, con la succinta esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, e con adeguata illustrazione delle ragioni che li sostengono.
- 2 . Ogni atto richiamato in motivazione, o al quale essa rinvii, deve essere reso disponibile.

Art. 14. Accordi sostitutivi o integrativi e conferenze di servizi.

- 1 . Il perfezionamento di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi deve essere preceduto dall'audizione degli interessati, quando è previsto dalla legge.

Detti accordi sono soggetti all'obbligo di motivazione.

- 2 . L'iniziativa per l'indizione di conferenza di servizi del Comune per l'esame contestuale degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa è esercitata dall'organo competente per l'emanazione del provvedimento finale. Quando la conferenza sia necessaria per l'acquisizione di assensi di altre pubbliche amministrazioni il sindaco la indice, acquisendo preventivamente le determinazioni dell'organo comunale competente.

Art. 15. Organi del Comune.

- 1 . Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
- 2 . Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 3 . La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa.
- 4 . Il sindaco è il legale rappresentante del Comune, organo responsabile dell'amministrazione comunale ed ufficiale del governo nell'ambito territoriale comunale.

Art. 16. Il consiglio comunale.

- 1 . L'elezione del consiglio comunale, la sua composizione e durata in carica, il suo scioglimento, lo stato giuridico dei consiglieri, la loro supplenza e surrogazione, sono regolati dalla legge.

Ai fini del presente statuto il sindaco è componente del consiglio.

- 2 . Le adunanze del consiglio sono di prima e seconda convocazione, e sono convocate con un unico avviso per giorni diversi.

Nella adunanza di seconda convocazione sono discussi e votati solamente gli argomenti non potuti votare in quella di prima convocazione per mancanza del numero legale dei componenti del consiglio.

Le adunanze di prima convocazione e di seconda convocazione possono deliberare con la presenza di tre componenti del **consiglio**.

- 3 . L'attività del consiglio è disciplinata dal relativo regolamento.
- 4 . Le adunanze del consiglio si tengono nella sede comunale, sono pubbliche, e le votazioni sono espresse in forma palese.



Comune di Boissano

Il regolamento disciplina i casi in cui può derogarsi a tali principi.

5 . La prima adunanza è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi nei successivi dieci giorni.

6 . La prima adunanza è presieduta dal consigliere anziano.

Nel corso di essa si procede all'esame della condizione degli eletti, alle surrogazioni e supplenze che si rendano necessarie, alla elezione del presidente del consiglio.

7 . Il presidente eletto assume immediatamente la sua funzione e l'adunanza prosegue sotto la sua presidenza per la comunicazione da parte del sindaco dei nominativi del vice sindaco e dei componenti della giunta comunale e per gli altri adempimenti di legge.

Art. 17. Presidenza del consiglio comunale.

1 . Il consiglio elegge fra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza di essi, il suo presidente.

2 . In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

In caso di assenza o rifiuto del consigliere anziano il consiglio verrà presieduto dal sindaco.

3 . Il presidente del consiglio convoca le sedute, predispose l'ordine del giorno, dirige le sedute, proclama il risultato delle votazioni. A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.

4 . Il presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste di convocazione del consiglio, come ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

Le interrogazioni sono prontamente trasmesse dal presidente al sindaco.

5 . Su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, o del sindaco, il presidente è tenuto a riunire il consiglio nel termine di venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

6 . Il presidente è tenuto a riunire il consiglio quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da discutere, almeno trecento elettori.

Le modalità della richiesta ed il termine per la convocazione sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

Art. 18. Presentazione delle linee programmatiche.

1 . Il sindaco presenta al consiglio, con apposito documento sottoposto preventivamente all'esame della giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nei novanta giorni successivi alla prima adunanza del consiglio di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 16.

2 . Il documento è inviato a ciascun consigliere unitamente all'avviso di convocazione del consiglio, da notificarsi almeno venti giorni prima della data dell'adunanza.

3 . Le eventuali proposte di emendamento debbono essere depositate nella segreteria comunale almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, e tenute a disposizione dei consiglieri fino alla riunione del consiglio.



Comune di Boissano

Art. 19. Adeguamento e verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche.

- 1 . In occasione della presentazione del bilancio di previsione del secondo esercizio successivo a quello in corso al momento della proclamazione degli eletti, e così di seguito ogni anno, il sindaco, con apposito documento sottoposto preventivamente all'esame della giunta, riferisce al consiglio in merito alla attuazione delle linee programmatiche e propone gli adeguamenti ritenuti necessari.
- 2 . Verifiche e proposte di adeguamento possono essere presentate dal sindaco anche in momenti diversi da quelli previsti dal primo comma.
3. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 149 il comune di Boissano è tenuto a redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

Art. 20. Gruppi consiliari.

- 1 . I consiglieri possono organizzarsi in gruppi consiliari.
- 2 . Il regolamento del consiglio disciplina la composizione dei gruppi, le modalità di passaggio dei consiglieri da uno ad altro gruppo, la designazione dei capigruppo, le prerogative dei gruppi e dei rispettivi capi.
- 3 . Il capogruppo riceve le comunicazioni previste dalla legge ai fini del controllo sugli atti della giunta.
- 4 . I consiglieri non organizzati in gruppo ricevono le stesse comunicazioni dei capigruppo.

Art. 21. Competenze del consiglio comunale.

1. . Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
 2. Il consiglio è titolare in via esclusiva della potestà statutaria e regolamentare e dei poteri generali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme



Comune di Boissano

associative;

- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 22. Doveri, diritti e prerogative dei consiglieri comunali.

1 . Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera popolazione del Comune di Boissano e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni con le prerogative attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio.

Ai consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, non è vincolante

2 . I consiglieri comunali hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari e degli altri organi di cui fanno parte.

3 I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con Comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.



Comune di Boissano

Art. 23. Diritto all'informazione e accesso ai documenti dei consiglieri. Diritto di iniziativa.

- 1 . I consiglieri comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso e di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti in possesso del Comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
- 2 . I consiglieri comunali hanno altresì diritto ad ottenere gratuitamente copia di qualsiasi atto formato dal Comune o depositato presso gli uffici, utile all'espletamento del proprio mandato, ad eccezione: degli atti dichiarati riservati a norma di statuto o di regolamento; degli atti a contenuto normativo o pianificatorio, già consegnati ai rispettivi gruppi di appartenenza.
- 3 . I consiglieri sono responsabili del corretto e riservato uso delle informazioni avute per lo svolgimento del mandato e sono tenuti al segreto nei casi prescritti dalla legge.
- 4 . I consiglieri comunali hanno diritto di tempestiva informazione e di iniziativa su ogni argomento che la legge assegna alla competenza del consiglio.
- 5 . Le modalità di esercizio dei suddetti diritti sono disciplinate da apposito regolamento, o da apposite norme del regolamento che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti.
- 6 . Ciascun consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni; del pari ha diritto di presentare istanza di sindacato ispettivo sull'operato del sindaco, della giunta e dei responsabili dei servizi.
- 7 . Il regolamento del consiglio disciplina i tempi e le modalità di risposta e di discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

Art. 24. Regolamento del consiglio comunale

- 1 . L'attività del consiglio comunale è disciplinata con apposito regolamento che contiene le norme relative ai termini ed alle formalità di convocazione, allo svolgimento delle sedute, alle modalità di discussione e di votazione, alla validità delle deliberazioni, alle modalità di verbalizzazione delle sedute e di approvazione dei resoconti, e ad ogni altro oggetto attinente al funzionamento del consiglio.
- 2 . Il regolamento disciplina la programmazione e lo svolgimento delle sedute in modo da assicurare l'efficienza e la produttività dei lavori consiliari, nel rispetto delle prerogative dei consiglieri e della libera espressione della dialettica democratica.
- 3 . Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza sociale o di interesse generale, o per soddisfare altre esigenze particolari, il regolamento può prevedere che le sedute del consiglio si svolgano in luogo diverso dalla sede comunale.

Art. 25. Commissioni consiliari.

- 1 . Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione, nel proprio seno, di commissioni permanenti o temporanee, formate con criteri di proporzionalità, e nel rispetto del principio delle pari opportunità.



Comune di Boissano

Il consiglio ne determina i compiti e i poteri, ne disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento, con la deliberazione che le istituisce o con appositi regolamenti.

2 . Alle commissioni consiliari possono essere attribuiti compiti: istruttori, di indagine conoscitiva, di studio, di proposta, redigenti, di controllo o di garanzia.

Sono esclusi poteri deliberativi sostitutivi di quelli del consiglio.

3 . La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia spetta alle opposizioni.

Il consiglio provvede ad eleggere, col metodo del voto limitato, uno dei candidati fra quelli designati dai gruppi di opposizione.

4 . Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinando per ciascuna di esse l'oggetto dell'indagine, i tempi per lo svolgimento, la composizione della commissione nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale, ed i suoi poteri.

5 . Le commissioni si avvalgono della collaborazione degli organi burocratici e degli uffici comunali.

6 . Sono fatte salve le commissioni previste da leggi speciali.

7 . Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi di deroga espressamente previsti da norme regolamentari.

8 . Ciascun presidente di commissione permanente è tenuto ad informare il consiglio, almeno due volte l'anno, sull'andamento dei lavori della commissione da lui presieduta.

I presidenti delle commissioni temporanee riferiscono al termine del periodo assegnato dal consiglio per la conclusione dei lavori.

Art. 26. Composizione e competenze della giunta comunale.

1 . La giunta comunale è composta dal sindaco e da due assessori.

Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado, del sindaco.

2 . La giunta è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano dalla legge riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario e degli organi burocratici.

Compete alla giunta la decisione di stare in giudizio, sia come attore che come convenuto.

Compete altresì alla giunta la nomina dei professionisti per la difesa degli interessi comunali.

Compete alla giunta il conferimento di incarichi fiduciari di consulenza e assistenza a professionisti esterni, quando l'incarico non sia strumentale ad atti di mera gestione, ma sia strumentale alla adozione o definizione di indirizzi politici o amministrativi.

In particolare compete alla giunta la scelta dei professionisti per la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale generali o particolari, la scelta di progettisti di opere pubbliche di particolare rilievo, tali da incidere in maniera rilevante sull'assetto del comune sotto l'aspetto territoriale o economico-sociale.

L'elencazione non ha carattere tassativo.



Comune di Boissano

3 . La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio, al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

La giunta svolge attività propositiva nei confronti del consiglio.

4 . Il sindaco può devolvere alla giunta comunale l'esame di provvedimenti di propria esclusiva competenza, al fine di acquisirne il parere.

La giunta esprime il proprio orientamento con deliberazione avente forma ed efficacia di atto interno, salva la competenza e la responsabilità del sindaco per l'adozione del provvedimento finale in forma di atto monocratico.

Art. 27. Nomina degli assessori.

1 . Il sindaco nomina gli assessori, tra cui il vicesindaco.

La nomina è comunicata al consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla elezione.

2 . Possono essere nominate persone non facenti parte del consiglio, che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, che siano dotati di esperienza ed elevata competenza in materie inerenti o connesse con le funzioni del comune, e che non siano stati candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 28. Funzionamento della giunta comunale.

1 . La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco.

2 . Le sedute non sono pubbliche e si svolgono in modo da garantire l'efficienza e la produttività dei lavori collegiali.

3 . La giunta esercita collegialmente le sue funzioni.

4 . La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o di un assessore.

Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

5 . La giunta ha facoltà di disciplinare autonomamente la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Ha facoltà di suddividere la propria attività in settori, a ciascuno dei quali sia preposto un assessore.

Art. 29. Rapporti con i responsabili dei servizi e con il segretario.

1 . Spetta agli organi di direzione politica la definizione dei programmi e degli obiettivi da attuare nonché la verifica e la rispondenza dei risultati alle direttive impartite.

2 . La giunta comunale, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio:

a) definisce per ciascun settore le risorse, gli obiettivi ed i programmi da attuare, in ordine di priorità, e approva le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna a ciascun responsabile di servizio una quota parte delle risorse di bilancio, quota che verrà gestita con autonoma responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.



Comune di Boissano

3 . Spettano ai responsabili dei servizi ed al segretario comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dagli organi di governo, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e l'adozione degli atti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Art. 30. Gli assessori.

1 . Gli assessori comunali sono titolari di poteri e responsabilità esclusivamente collegiali, in qualità di componenti della giunta.

Essi non esercitano a titolo individuale funzioni a rilevanza giuridica esterna.

2 . Gli assessori possono essere revocati dal sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio.

3 . Gli assessori extraconsiliari godono all'interno della giunta e nei confronti dei responsabili dei servizi, di tutti i diritti e le prerogative degli altri componenti, e partecipano alle riunioni del consiglio comunale, con diritto di intervento e di proposta, senza diritto di voto.

Art. 31. Adunanze e deliberazioni della giunta.

1 . Le adunanze della giunta sono validamente costituite con la presenza del sindaco, o del vicesindaco in caso di assenza o impedimento del sindaco, e di almeno un assessore.

Le giunta delibera con voto palese, a maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del sindaco, o del vice sindaco che lo sostituisce.

2 Il segretario comunale cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione, la raccolta dei pareri, la verbalizzazione delle sedute, la pubblicazione delle deliberazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge.

Art. 32. Competenze del sindaco.

1 . Il sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici comunali, impartisce direttive al segretario ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera amministrazione, nonché sull'esecuzione degli atti.

Assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune.

2 . Il sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3 . Il sindaco è competente al riordino e coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, secondo gli indirizzi espressi dal consiglio e nel rispetto dei criteri eventualmente indicati dalla regione.

Con gli stessi criteri, e d'intesa con i responsabili locali delle amministrazioni interessate, coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici situati nel Comune, considerando i bisogni delle diverse fasce della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori.

4 . Fatti salvi i casi di competenza del consiglio, il sindaco nomina e designa i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, seguendo gli indirizzi espressi dal consiglio, e nei termini stabiliti dalla legge.



Comune di Boissano

5 . Il sindaco stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della giunta.

Richiede al presidente la convocazione del consiglio indicando gli argomenti da trattare.

6 . Il sindaco risponde alle interrogazioni ed alle interpellanze, o delega altro componente della giunta.

7 . Nomina i responsabili dei servizi.

8 . Nella seduta di insediamento il sindaco presta il davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

Art. 33. Il vicesindaco.

1 . Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge.

2 . Il vicesindaco non può delegare le proprie funzioni vicarie, né revocare le deleghe conferite dal sindaco.

Può, tuttavia, avocare a sé singoli atti, secondo quanto previsto dal penultimo periodo del primo comma dell'articolo 33 del presente statuto.

3 . In caso di assenza o impedimento del vicesindaco i provvedimenti urgenti ed indifferibili sono adottati dall'assessore più anziano d'età.

Art. 34. Principi informativi dell'attività amministrativa.

1 . Il Comune di Boissano ispira la propria attività a criteri di efficienza, economicità, competenza, flessibilità e semplicità di gestione, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini.

2 . Il Comune di Boissano organizza i propri servizi ed uffici uniformandosi al principio della separazione delle funzioni politiche di indirizzo da quelle tecniche di gestione.

Gli organi di governo esercitano le loro funzioni mediante:

- a) atti di pianificazione annuali e pluriennali, articolati ove possibili in programmi e progetti;
- b) atti di indirizzo, contenenti le linee entro cui deve essere esercitata l'attività gestionale;
- c) atti di direttiva, finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici, ed a determinare le priorità degli interventi;
- d) atti di controllo, finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico, e ad evitare difformità o contrasti dell'attività gestionale con i programmi;
- e) atti di verifica, intesi a valutare i risultati della gestione.

Spetta agli uffici la realizzazione dei programmi e dei progetti, secondo gli indirizzi e le direttive loro indicati, mediante l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con l'assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati, in costante rapporto di collaborazione e interdipendenza con gli organi di governo.

Gli uffici collaborano con gli organi di governo, con funzioni di consulenza, anche nella fase di definizione degli obiettivi e dei modi per perseguirli.



Comune di Boissano

3 . Con deliberazione del consiglio comunale può essere istituito l'ufficio del sindaco e della giunta comunale.

L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del sindaco, e collabora con gli assessori e con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

La responsabilità dell'ufficio può essere affidata ad un collaboratore esterno, con contratto e tempo determinato di durata non eccedente il mandato del sindaco, purché il Comune non abbia dichiarato lo stato di dissesto e non versi in situazione strutturalmente deficitaria.

Art. 35. Regolamento degli uffici e dei servizi.

1 . Con regolamento sono fissate le norme di organizzazione e di funzionamento dei servizi e degli uffici, le attribuzioni ed i compiti, precisate le responsabilità dei dipendenti preposti, disciplinati i rapporti reciproci tra servizi e uffici, e tra questi e gli organi elettivi, individuati i responsabili e fissate le norme di svolgimento dei procedimenti.

Art. 36. Diritti e doveri dei dipendenti.

1 . La struttura degli uffici e dei servizi comunali è costituita dal personale dipendente inquadrato in ruoli organici ed ordinato secondo qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

2 . I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse del cittadino, per la realizzazione dei programmi e progetti definiti dagli organi di governo, e debbono adeguare la loro azione agli indirizzi ed alle direttive ricevuti.

Essi sono tenuti ad assolvere con diligenza, correttezza, tempestività, imparzialità e trasparenza gli incarichi di competenza dei relativi servizi ed uffici e sono tenuti a riferire al sindaco in merito alla attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.

I dipendenti devono mantenere il segreto d'ufficio.

Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti procedimenti amministrativi, in corso o conclusi, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme sul diritto di accesso.

I dipendenti comunali sono tenuti ad informare prontamente il sindaco, l'assessore di riferimento, ed il segretario comunale di ogni ostacolo od intralcio che possa ritardare o impedire lo svolgimento delle pubbliche funzioni loro assegnate, nonché delle azioni intraprese o da intraprendere per il superamento.

L'informazione può essere data anche oralmente.

3 . Il Comune di Boissano promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente come strumento primario per il buon andamento della amministrazione comunale.

Assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute.

Favorisce le iniziative autonome di mutua solidarietà fra dipendenti.

Garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e con le esigenze di servizio:

consente ai propri dipendenti di partecipare a corsi di formazione e qualificazione e ne sostiene la spesa;



Comune di Boissano

mette a loro disposizione adeguati strumenti di informazione e di formazione.

4 . Il sindaco, con atto motivato, nomina i responsabili dei servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 37. Dotazione organica.

1 . Il Comune determina la propria dotazione organica complessiva mediante apposito atto, annesso al regolamento degli uffici e dei servizi, in base alle proprie necessità operative e tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.

Art. 38. Il segretario comunale.

1 . Il Comune di Boissano ha un proprio segretario comunale la cui posizione giuridica ed economica è disciplinata dalla legge.

Il servizio di segreteria può essere assicurato anche mediante convenzione con altro comune.

2 . La nomina, la durata dell'incarico e la revoca, il rapporto di lavoro del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

3 . Il segretario comunale, oltre ai compiti di collaborazione e la funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende a tutti gli uffici del Comune.

Egli assicura la realizzazione concreta dei progetti e programmi deliberati dagli organi elettivi, l'attuazione degli indirizzi, il rispetto delle direttive ed il raggiungimento degli obiettivi determinati dalla giunta e dal sindaco.

Il segretario comunale riferisce tempestivamente al sindaco ed alla giunta in merito a sopraggiunte difficoltà attuative dei progetti e programmi, suggerendo, ove possibile, idonei rimedi.

Nel caso che la segnalazione sia già stata fatta da un dipendente, il segretario comunica al sindaco, anche in forma orale, le sue considerazioni al riguardo.

4 . Il segretario comunale cura l'adempimento tempestivo da parte del Comune degli obblighi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, sollecitando gli organi elettivi ad assumere tempestivamente le deliberazioni e gli altri provvedimenti di loro competenza.

Il regolamento dei servizi e degli uffici disciplina i compiti e le responsabilità del segretario.

Art. 39. I servizi pubblici locali.

1 . Il Comune di Boissano assicura l'erogazione dei servizi pubblici che gli sono riservati in via esclusiva dalla legge.

Provvede anche alla gestione dei servizi che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 40. Forme di gestione dei servizi.



Comune di Boissano

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il comune o gli enti pubblici che la controllano.
 - d) In concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 41, comma 2.
4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
5. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva, in via esclusiva, al Comune stesso.
6. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
7. I poteri che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 41. Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 41.

Art. 42. Aziende Speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

Art. 43. Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, ma privi di personalità giuridica.



Comune di Boissano

Art. 44. Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.
2. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
3. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali entri pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.
7. Il Sindaco od un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
8. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata, ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 45. Convenzioni

1. Il Comune stipula convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera inoltre la stipula di apposite convenzioni con amministrazioni dello Stato o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio comunale.

Art. 46. Consorzi

Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la Provincia e con altri Comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

8. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
9. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune, degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati secondo quanto indicato dal presente Statuto alla voce "diritto di informazione".



Comune di Boissano

10. Il Sindaco od un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è consentita l'adesione ad un unico consorzio, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 47 Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'Amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.
3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 48. Modalità costitutive.

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al comune.

Art. 49. Altre forme di collaborazione.

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*altre forme associative*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 50. Finanza e contabilità.

- 1 . Il Comune provvede alla gestione finanziaria e contabile in conformità alle norme fissate con legge dallo Stato.
- 2 . Esercita gli autonomi poteri impositivi attribuitigli dalla legge, secondo principi di equità e nel



Comune di Boissano

rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva.

3 . Il Comune, nel determinare le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti dei servizi pubblici, persegue il recupero integrale dei costi sostenuti, tenuto conto di eventuali contributi dello Stato, della regione o della provincia, e ferma restando la facoltà di deroga per motivi di solidarietà sociale.

4 . Il regolamento di contabilità può prevedere che i risultati di gestione siano rilevati mediante contabilità economica anche quando ciò non sia prescritto dalla legge, e può prevedere forme di controllo interno di gestione congrue con le dimensioni del Comune e compatibili con le risorse di personale disponibili.

Art. 51. Informazione ai cittadini in materia di contabilità e finanza.

1 . Il Comune assicura ai cittadini, singoli, o associati negli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, la conoscenza del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati, nonché del conto consuntivo.

2 . A tal fine procede al deposito presso la segreteria, per un periodo di quindici giorni, dei suddetti atti fondamentali dopo che siano stati sottoposti al controllo del competente organo regionale.

Del deposito è dato avviso mediante manifesti.

3 . Il Comune pubblica per estratto, mediante manifesti, sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo.

Gli estratti saranno compilati secondo modelli stabiliti dal regolamento di contabilità e dovranno evidenziare le principali poste attive e passive, finanziarie, economiche e patrimoniali, al fine di consentire la comprensibilità e la trasparenza della previsione e della rendicontazione finanziaria.

Art. 52 Il Revisore dei conti.

1 . Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che siano anche iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ovvero nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

La cancellazione dal registro, o dall'albo di appartenenza, comporta la cessazione dell'incarico

2 . Il revisore dei conti, quando lo ritenga necessario ed urgente, può motivatamente richiedere la convocazione del consiglio comunale, indicando al presidente ed al sindaco gli argomenti da discutere.

Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a quaranta giorni.

Il revisore del conto può sempre chiedere al presidente del consiglio, dandone contestuale comunicazione al sindaco, di inserire all'ordine del giorno del primo consiglio utile argomenti rientranti nella propria competenza.

Art. 53. Consultazione della popolazione.

1 . Il Comune, al fine di meglio interpretare e realizzare i valori espressi dalla comunità, promuove adeguate forme di consultazione della popolazione secondo i seguenti principi.



Comune di Boissano

La popolazione è consultata prima della adozione di provvedimenti di particolare importanza, la cui adozione sia facoltativa, oppure, quando la adozione è obbligatoria per legge, che possano essere adottati con modalità diverse, a scelta della amministrazione comunale.

La consultazione deve assicurare la massima comprensibilità del suo scopo e del suo oggetto, essere effettuata con mezzi semplici e di costo contenuto, fatta in modo da dare all'amministrazione indicazione univoca.

La consultazione deve garantire la possibilità di partecipazione a tutti gli interessati.

Il risultato della consultazione deve essere reso noto con forme adeguate di pubblicità.

2 . L'amministrazione comunale deve motivare adeguatamente il suo operato quando intende discostarsi dagli orientamenti emersi dalla consultazione.

3 . La consultazione della popolazione è deliberata dal consiglio comunale, su proposta della giunta.

Art. 54 Istituti di partecipazione

1 . Il Comune di Boissano, al fine di garantire il buon andamento della amministrazione, ne assicura la trasparenza per mezzo dell'accesso alla documentazione amministrativa da parte di tutti i cittadini e della partecipazione ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati, in conformità alle previsioni delle leggi dello Stato, del presente statuto e dei regolamenti comunali.

2 . Il Comune di Boissano favorisce i rapporti di collaborazione con i cittadini e con le associazioni organizzate su basi democratiche che, senza fini di lucro, perseguono finalità di pubblico e generale interesse.

A tal fine assicura idonee forme di divulgazione dei provvedimenti di pianificazione e programmazione, anche nella fase della loro formazione, e garantisce l'esame e la valutazione degli apporti migliorativi.

3. Il Comune prevede l'istituzione di un Comitato consultivo di cui potranno far parte rappresentanti di zona e di categoria al fine di incentivare la partecipazione democratica dei cittadini nelle scelte dell'Amministrazione stessa. Prerogative, composizione e funzioni di detto comitato verranno determinate da apposito regolamento.

4. Il comune può affidare alle associazioni democratiche che perseguono fini di solidarietà, di tutela e protezione dell'ambiente, di cultura, di pratica dello sport, ecc. la gestione convenzionata di servizi.

Può assegnare loro contributi, anche sotto forma di fruizione di servizi e di accesso alle strutture.

Con regolamento saranno disciplinati i rapporti con il Comune.

Le associazioni cui saranno affidati servizi o assegnati contributi, sotto qualsiasi forma, debbono depositare il loro atto costitutivo e lo statuto, i loro bilanci di previsione ed i loro rendiconti.

Il loro elenco sarà reso pubblico con affissione all'albo pretorio, e divulgato mediante manifesti o altre idonee forme di comunicazione.

Art. 55. Proposte, istanze e petizioni.

1 . Le proposte, le istanze e le petizioni, dei cittadini e delle loro associazioni, per la tutela di interessi collettivi in materia di competenza comunale, sono dirette al sindaco che, dopo aver acquisito i



Comune di Boissano

pareri dei responsabili dei servizi interessati, le sottopone all'esame della giunta nel termine di sessanta giorni.

La giunta ne valuta la rilevanza e la ammissibilità.

2 . A cura del segretario comunale è data pronta notizia al presentatore, al presidente del consiglio ed ai capi dei gruppi consiliari, delle valutazioni della giunta e degli eventuali interventi assunti o che si intendono assumere.

Art. 56. Abrogazione di norme.

1 . Sono abrogate le disposizioni statutarie precedenti e le norme regolamentari contrastanti con il presente statuto.